

## REGOLAMENTO (CE) N. 2606/2000 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(3)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(4)</sup> relativi alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.
- (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni attraverso i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1890/97 <sup>(5)</sup> e (CE) n. 1891/97 <sup>(6)</sup>.
- (3) Contemporaneamente, però, la Commissione ha accettato gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Il salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia esportato da queste società è stato quindi esentato dai dazi antidumping e dai dazi compensativi attraverso la decisione 97/634/CE della Commissione <sup>(7)</sup>.
- (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97, in cui erano esposte le risultanze e le conclusioni definitive su tutti gli aspetti delle inchieste, sono stati sostituiti dal

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/522/CE (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 47).

regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(8)</sup> in seguito alla revisione della forma dei dazi.

## B. NUOVI ESPORTATORI, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIAMENTI DI NOME

- (5) Due società norvegesi hanno dichiarato di essere «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 e hanno offerto impegni chiedendo di essere esentate dai dazi antidumping e compensativi. Avendo esaminato la questione, si è riscontrato che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e si sono quindi accettati gli impegni offerti.
- (6) Le conclusioni della Commissione al riguardo vengono riportate in maniera più completa nella decisione 2000/744/CE della Commissione <sup>(9)</sup>.
- (7) Alcuni esportatori norvegesi che hanno assunto impegni hanno informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartengono è stato riorganizzato o ha cambiato nome, chiedendo quindi che i loro impegni siano trasferiti ad altre società del gruppo in questione o che la loro ragione sociale venga modificata nell'elenco delle società i cui impegni sono accettati e che beneficino quindi di un'esenzione dai dazi.
- (8) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping.
- (9) Con la decisione suddetta, pertanto, i diritti e gli obblighi inerenti agli impegni accettati dalla Atlantis Filtfabrikk A/S, dalla Domstein Salmon A/S, dalla Eurolaks A/S, dalla Fjord Seafood Leines A/S e dalla Namdal Salmon A/S sono stati trasferiti rispettivamente alla Fjord Seafood Måløy, alla Domstein Fish A/S, alla Fjord Seafood ASA, alla Fjord Domstein A/S e alla Fjord Seafood Midt-Norge A/S.

<sup>(8)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2000 (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Vedi pagina 82 della presente Gazzetta ufficiale.